

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 4234

DEL 03/09/2014

Oggetto: **P.S.R. 2007-2013 Misura 214 Azione 1 "Pagamenti agro-ambientali - Agricoltura biologica". Rigetto ricorso gerarchico della xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx (CUUA: xxxxxxxxxxxx).**

Il Direttore Generale

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 77 del 08/07/2014 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO il P.S.R. 2007-2013 Misura 214 Azione 1 "Pagamenti Agro-ambientali - Agricoltura biologica";

PREMESSO che il 15/05/2008 la xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx presentava domanda di contributo ai sensi della misura in oggetto. Successivamente la Ditta presentava domanda di conferma impegno per le annualità 2009, 2010, 2011 e 2012;

PREMESSO che l'Organismo Pagatore AGEA, con decreto n. 129 del 16/07/2010, erogava alla Ditta € 5.629,20 a titolo di saldo con procedura semplificata;

PREMESSO che, con nota n. 32045 del 13/06/2012, il Servizio Territoriale del Basso Campidano e del Sarrabus comunicava alla Richiedente il preavviso di rigetto della domanda relativa all'annualità 2008 per le seguenti motivazioni: **1)** *“il richiedente non ha rispettato l'impegno previsto dal Bando al punto 1 del paragrafo 8 e cioè applicare su tutta la superficie aziendale il metodo di produzione biologica”*. Infatti, nella prima notifica di adesione al metodo biologico, pervenuta il 02/01/2008 e antecedente al rilascio della domanda di contributo per l'anno 2008, non figuravano le superfici identificate in Catasto nel comune censuario di Escolca al Foglio 3 mappale 21 e al Foglio 10 mappale 196. Dette superfici, tuttavia, erano presenti sia nel fascicolo aziendale (scheda di validazione n. 80363512080), sia nella domanda di contributo. Viceversa, nella notifica di adesione al metodo biologico erano indicate le superfici identificate in Catasto al Foglio 6 mappale 61 e al foglio 10 mappale 51. Tali superfici, però, non erano presenti nel fascicolo aziendale e nella domanda; **2)** nella scheda di validazione del fascicolo aziendale antecedente la data di rilascio della domanda 2008, la superficie identificata in Catasto al Foglio 3 mappale 20 del comune censuario di Escolca era indicata due volte; **3)** alla domanda non era stata allegata copia del documento di identità del legale rappresentante, in corso di validità.

Alla ditta veniva assegnato un termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento del preavviso per presentare osservazioni contrarie e documenti;

PREMESSO che la Ditta non riscontrava il suddetto preavviso. Pertanto, con provvedimento n. 37252 del 12/07/2012, l'Ufficio istruttore rigettava l'istanza relativa all'annualità 2008 per le stesse motivazioni di cui al preavviso di rigetto, chiedendo all'interessata la restituzione delle somme percepite. Detto provvedimento non veniva impugnato dall'Interessata né in sede amministrativa, né in sede giurisdizionale;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 4234

DEL 03/09/2014

PREMESSO che con nota pervenuta il 12/09/2012, la Ditta chiedeva che la finalità della domanda del 2011 venisse modificata da domanda di pagamento (conferma impegno) in domanda di aiuto (prima annualità);

PREMESSO che, con provvedimento n. 88516 del 18/10/2013, venivano rigettate le istanze di pagamento relative alle annualità 2009, 2010, 2011 e 2012 in quanto domande successive alla domanda dell'annualità 2008, precedentemente rigettata. Con il medesimo provvedimento si comunicava che la richiesta di modifica della finalità della domanda di pagamento del 2011 era irricevibile poiché, in base alle disposizioni impartite dall'Autorità di Gestione con la nota n. 16154/VI.3.II del 07/08/201, *“la modifica delle finalità delle domande di pagamento, riferite alle domande di aiuto 2008, riguarda esclusivamente quelle presentate nel 2010, mentre quella del 2011 può essere oggetto di modifica solo se presentata come domanda successiva a una domanda di aiuto del 2010”*;

PREMESSO che, in data 20/11/2013, la Ditta presentava ricorso gerarchico avverso il provvedimento di rigetto n. 88516/2013. Nel ricorso la Ditta eccepeva che la *ratio* della richiamata circolare dell'Autorità di Gestione *“era quella di consentire la percezione dei premi per quei beneficiari per i quali la comunicazione della non accoglibilità delle istanze era pervenuta tardivamente, non consentendo la presentazione di una nuova domanda di aiuto a seguito della riapertura del bando. In relazione al caso di specie, la comunicazione della non accoglibilità della domanda di aiuto presentata nel 2009 (2008) è datata 12/07/2012 e in tal senso, la richiesta di applicare la modifica della finalità della domanda 2011, e non quella 2010, rispetta in pieno le finalità generali della circolare in parola”*. Il Ricorrente ribadiva dunque la richiesta di modifica della finalità della domanda 2011 da domanda di pagamento a domanda iniziale di aiuto/pagamento;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 4234

DEL 03/09/2014

- VISTO** il par. 8.1 del bando, il quale dispone che il richiedente, per tutto il periodo d'impegno (5 anni), deve *"applicare su tutta la superficie aziendale e su tutti i capi allevati il metodo di produzione biologica (...)";*
- VISTO** il par. 9.1 del bando, il quale dispone che *"La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere attuato prima della compilazione della domanda di aiuto (...)";*
- RILEVATE** le incongruenze relative alle superfici aziendali tra quanto dichiarato nella prima notifica di adesione al metodo di produzione biologico, il fascicolo aziendale e la domanda di contributo;
- RILEVATO** che, per quanto sopra, si configura la violazione dei paragrafi 8.1 e 9.1 del bando;
- CONSIDERATO** che l'adesione alla Misura 214.1 del PSR comporta l'assunzione di un impegno quinquennale, con una domanda di aiuto (prima annualità) seguita da quattro domande di pagamento. Pertanto, la non ammissibilità della domanda di aiuto determina la decadenza dei diritti a decorrere dalla prima annualità, con conseguente avvio delle procedure di recupero delle eventuali somme indebitamente percepite a titolo di acconto e/o saldo;
- VISTA** la nota n. 16154/VI.3.11 del 04/08/2012 dell'Autorità di Gestione del PSR, ai sensi della quale la modifica della finalità delle domande di pagamento riferite alle domande di aiuto del 2008 può riguardare esclusivamente le domande di pagamento presentate nel 2010, mentre la domanda del 2011 può essere modificata solo se presentata come domanda successiva a una domanda di aiuto del 2010;
- RILEVATO** che nell'impugnativa lo stesso Ricorrente conveniva che le disposizioni di cui alla citata nota dell'Autorità di Gestione *"consentivano esclusivamente il cambio di finalità della domanda di pagamento del 2010"* e che *"detta*

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 4234

DEL 03/09/2014

domanda sarebbe stata ancora inammissibile e, in tal senso, l'attivazione della procedura di cui alla circolare più sopra citata sarebbe stata inutile. “;

VISTO il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 3363 del 15/04/2014;

RITENUTO non accoglibile il ricorso per le motivazioni sopra esposte;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART. 1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla xxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (CUUA: xxxxxxxxxxxx);

ART. 2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Basso Campidano e del Sarrabus affinché la notifichi alla ditta ricorrente, che può proporre ricorso giurisdizionale al Giudice Ordinario nei termini di legge, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica medesima;

ART. 3 di far pubblicare la presente Determinazione nel sito web www.sardegnaagricoltura.it. Il presente atto non è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'albo pretorio, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n°69;

Il Direttore Generale

Gianni Ibba